

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 46

(Disposizioni finanziarie per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato)

1. Per l'anno 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare di 20.000 euro le risorse stanziare per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.